



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUIZZI POLO 1 – POLO 2

a Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

Telefono e fax 0832/760243

e-mail leic8au00c@istruzione.it [posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it](mailto:posta_certificata_leic8au00c@pec.istruzione.it)

Viale Europa s.n.c. – 73019 TREPUIZZI (LE) – C.F. 93169610750

www.icrepubuzzi.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Collegio dei Docenti il 12.09.2024 con delibera n. 9

Adottato dal Consiglio di Istituto il ... con delibera n. ...

(All. 1 al Regolamento di Istituto)

Indice

PREMESSA.....	1
CRITERI PROCEDURALI	1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	1
Art. 1 – DIRITTI	2
Art. 2 – DOVERI.....	2
Art. 3 – MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI.....	3
Art. 4 – LINEE PROCEDURALI	9
Art. 5 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	12
Art. 6 – RICORSI CONTRO LE SANZIONI.....	12
Art. 7 – ORGANO DI GARANZIA.....	13
Art. 8 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ	14
Art. 9 – NORME FINALI.....	14

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione, mediante lo studio. Persegue obiettivi culturali ed educativi finalizzati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e alla crescita della persona, in tutte le sue dimensioni. Fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-alunno.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Premesso che nell'ambiente scolastico il rapporto di fiducia, di stima reciproca, di rispetto e di collaborazione tra docenti, alunni e famiglie è un elemento indispensabile per il corretto svolgimento del processo formativo, si stabilisce che oltre i normali strumenti di stimolo e di orientamento degli alunni (insegnamento, relazione, esempio, esortazione) si ricorra anche a provvedimenti disciplinari, quando i primi risultino insufficienti ad impedire comportamenti negativi inaccettabili.

Il presente regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto e, pertanto, deve essere osservato ed applicato da tutte le componenti dell'Istituto. Esso individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nello *“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

CRITERI PROCEDURALI

Il procedimento disciplinare seguirà i seguenti criteri:

- ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative;
- le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno;
- la responsabilità disciplinare è personale; la classe o il gruppo è ritenuto responsabile qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale;
- l'alunno deve sempre potere esprimere le proprie ragioni;
- ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza;
- ogni provvedimento d'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.) disposto in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari, è sempre adottato dal Consiglio di Classe (v. art. 328 del D. Leg. vo n. 297/94, comma 2) e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria.
- D.M. 5 febbraio 2007 n° 16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione al bullismo.
- D.M. 15 marzo 2007 n° 30 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di

telefono cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

- D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.
- C.M. 31.07.2008 prot. n° 3602/PO del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Schema di regolamento concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009.
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il legislatore ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Aggiornamento del 2021 delle *Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo* (D.M. 18 del 13 gennaio 2021, emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.

Art. 1 - Diritti

- 1.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale valida, qualificata e spendibile che rispetti e valorizzi la personalità di ciascuno anche attraverso l'orientamento.
- 1.2 La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 1.3 Lo studente ha il diritto di essere informato sulle norme che regolano la vita dell'Istituto.
- 1.4 Lo studente ha il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica.
- 1.5 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione e miglioramento.
- 1.6 Lo studente ha libertà di scelta tra le attività di ampliamento e/o arricchimento proposte dal PTOF.
- 1.7 Lo studente straniero ha diritto al rispetto dei valori culturali e religiosi della comunità di appartenenza.
- 1.8 Lo studente ha il diritto di esporre le proprie opinioni, correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità e di essere ascoltato in tutte le situazioni della vita scolastica.

Art. 2 - Doveri

- 2.1 Gli studenti sono tenuti a partecipare alla vita della scuola in modo responsabile e costruttivo, frequentando regolarmente i corsi e assolvendo assiduamente agli impegni di studio.
- 2.2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 2.3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente che consenta il regolare svolgimento delle

attività didattiche, evitando espressioni volgari e turpiloquio, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e atteggiamenti di bullismo.

- 2.4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d' istituto.
- 2.5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione tecnica, i sussidi didattici e tutto il patrimonio della scuola.
- 2.6 Gli studenti condividono la responsabilità di mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.
- 2.7 Gli studenti sono tenuti ad avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile.

Art. 3 - Mancanze disciplinari e sanzioni

- 3.1 La Scuola, partendo dai **macro-doveri comportamentali** individuati dall'art. 3 del D.P.R. n.249/98, che fanno riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, ha declinato i divieti di comportamento e/o di condotta tipizzando le **mancanze** disciplinari degli alunni, prevedendo le **sanzioni** corrispondenti e commisurate all'atto compiuto e individuando gli **organi competenti deputati a irrogarle**.
- 3.2 Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3.3 La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere esposto a sanzioni disciplinari, senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (Art. 1 comma 3 DPR 235/2007).
- 3.4 In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni (Art. 1 comma 4 DPR235/2007).
- 3.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (Art. 1 comma 5 DPR 235/2007).
- 3.6 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica: attività di volontariato, pulizia dei locali della scuola, riordino della biblioteca o dell'archivio presenti nella scuola, visione e recensione di film, lettura e recensione di libri, attività di ricerca di articoli di giornali, manifesti, riviste, ecc., che abbiano un contenuto finalizzato alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola etc.
- 3.7 La tabella di riferimento che segue riporta i doveri da assolvere da parte dello studente/studentessa, le mancanze, le sanzioni e gli organi competenti deputati all'erogazione delle specifiche e relative sanzioni:

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1 FREQUENZA REGOLARE	1. Assenze non giustificate entro tre giorni.	A. Ammonizione verbale in classe. B. Annotazione sul diario (controfirmata da un genitore) e sul registro di classe. C. Richiesta di giustificazione personale da parte di un genitore.	Docente della prima ora (A, B) Docente Coordinatore (C)
	2. Assenza saltuaria e/o sistemica; ritardi non giustificati; assenze strategiche.	A. Segnalazione scritta ai genitori. B. Convocazione della famiglia. C. Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico. D. Segnalazioni alle autorità competenti se il numero dei ritardi e delle assenze è tale da pregiudicare la validità dell'anno scolastico.	Docente coordinatore (A, B) Dirigente scolastico (C, D)
2 IMPEGNI DI STUDIO	1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio.	A. Nota del docente interessato sul diario, controfirmata da un genitore (2° episodio), e sul registro di classe B. Convocazione dei genitori, da parte del docente interessato (3° episodio) C. Convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe (dopo il 5° episodio) D. Eventuale convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe (episodi successivi)	Docente (A, B) Docente coordinatore (C) Dirigente scolastico (D)
3 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO	1. Usa materiale didattico, in tempi e modi impropri	A. Richiamo del docente B. Sequestro dell'oggetto C. Nota sul Registro	Docente (A, B, C)
	2. Usa materiale didattico, in tempi e modi impropri, arrecando danni a persone e/o cose.	A. Richiamo del docente e del Dirigente scolastico, sequestro dell'oggetto e nota sul Registro B. Comunicazione e/o convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe	Docente (A) Docente coordinatore (B, E)
	3. Porta materiale estraneo all'attività		Consiglio di classe (E, F)

	didattica e/o pericoloso (accendini, petardi, sigarette, sigarette elettroniche ecc.).	<p>C. Risarcimento del danno</p> <p>D. Esposto all’Autorità competente</p> <p>E. Se i comportamenti scorretti sono reiterati (dopo 3 note sul Registro): convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico; esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate, tornei sportivi, viaggi di istruzione).</p> <p>F. Sospensione, a discrezione del Consiglio di Classe, con obbligo di frequenza.</p> <p>G. Nel caso di violazione del divieto di fumare, oltre alla sanzione disciplinare: sanzioni pecuniarie, per effetto della L. 3/2003, come modificata dalla L. 311/2004, al personale scolastico tenuto alla sorveglianza dell’alunno, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2 L. 689/81), e alla famiglia del minore (il quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81 art.2).</p>	Dirigente scolastico (A, C, D, E, F, G)
4 RISPETTO DEGLI ADULTI	1. Linguaggio, comportamenti e gesti non corretti	<p>A. Nota del docente sul diario e sul registro di Classe (1° episodio).</p> <p>B. Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico; limitazione dell’attività ricreativa (2° episodio).</p> <p>C. Se reiterati (dopo 3 note sul Registro): convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico; esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate, tornei sportivi, viaggi di istruzione).</p>	<p>Docente (A)</p> <p>Docente coordinatore Consiglio di classe (B, C)</p> <p>Dirigente scolastico (B, C)</p>
	2. Minacce verbali e non, insulti	A. Convocazione dei genitori, da parte del docente interessato (1°	Docente (A)

	<p>3. Danneggiamento a persone e/o cose</p> <p>4. Reato (lett. C, D, E della Nota Miur prot. n. 3603/PO del 31/07/2008 al DPR n. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) che violi la dignità e il rispetto della persona (violenza privata, percosse, reati di natura sessuale...) o che determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento)</p>	<p>episodio)</p> <p>B. Convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe, alla presenza del Dirigente Scolastico (2° episodio)</p> <p>C. Sospensione da 1 a 15 giorni, a discrezione del Consiglio di classe, con obbligo di frequenza (3° episodio) e nel caso di danneggiamento a persone e/o cose, risarcimento del danno;</p> <p>D. Esposto all'autorità competente</p> <p>E. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, adottato dal Consiglio d'Istituto, per un periodo superiore a 15 giorni; denuncia all'autorità competente (in caso di reato)</p>	<p>Docente coordinatore (B)</p> <p>Consiglio di classe (C)</p> <p>Dirigente scolastico (B, C, D,E)</p> <p>Consiglio d'Istituto (E)</p>
<p>5 RISPETTO DEI COETANEI</p>	<p>1. Derisione continua dei compagni; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti;</p> <p>2. Disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento</p> <p>3. Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali</p> <p>4. Minacce e insulti</p> <p>5. Atti di bullismo e/o cyberbullismo (ai sensi della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e</p>	<p>A. Discussione del fatto in classe; lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata</p> <p>B. Ammonizione scritta sul Registro di Classe, da parte del docente interessato/limitazione dell'attività ricreativa</p> <p>C. Se reiterati (dopo 3 note sul Registro): convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico; esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate, tornei sportivi, viaggi di istruzione)</p> <p>A. Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e sospensione, adottata dal Consiglio di Classe, a seconda della gravità del caso</p> <p>B. Eventuale risarcimento del danno e/o attività in favore della comunità scolastica, stabilite dal Consiglio di Classe che abbiano</p>	<p>Docente (A, B)</p> <p>Docente coordinatore Consiglio di classe (C)</p> <p>Dirigente scolastico (C)</p> <p>Docente Consiglio di classe (A, B)</p> <p>Dirigente scolastico (B, C, D)</p>

	<p>successivo aggiornamento D.M. 18 del 13 gennaio 2021, emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021).</p> <p>6. Litigio con ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti</p> <p>7. Reato (lett. C, D, E della Nota Miur prot. n. 3603/PO del 31/07/2008 al DPR n. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) che violi la dignità e il rispetto della persona (violenza privata, percosse, reati di natura sessuale...) o che determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento)</p>	<p>un contenuto finalizzato alla cultura della legalità e che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola</p> <p>C. Denuncia all'autorità competente</p> <p>D. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, adottato dal Consiglio d'Istituto, per un periodo superiore a 15 giorni; denuncia all'autorità competente (in caso di reato)</p>	<p>Consiglio d'Istituto (D)</p>
<p>6 RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI ARREDI</p>	<p>1. Mancanza di cura dell'ambiente dove si lavora</p> <p>2. Danneggiamento delle strutture imbrattando con scritte, rompendo, ecc.</p> <p>3. Atti vandalici</p>	<p>A. Richiamo verbale del docente; commento dell'accaduto con riflessioni anche scritte</p> <p>B. Riassetto dell'ambiente, su indicazione del docente presente al fatto</p> <p>C. Secondo l'entità del danno, richiamo del docente o del Dirigente scolastico</p> <p>D. Comunicazione e/o convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe</p> <p>E. Ripulitura e/o risarcimento del danno e/o attività in favore della comunità scolastica</p> <p>F. Sospensione (se l'atto è intenzionale), adottata dal Consiglio di Classe</p>	<p>Docente (A, B)</p> <p>Docente coordinatore (D)</p> <p>Consiglio di classe (E, F)</p> <p>Dirigente scolastico (C, D, E, F)</p>

7 RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SUSSIDI	1. Disattenzione nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi	A. Richiamo del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe; commento dell'accaduto, con riflessioni anche scritte	Docente (A)
	2. Danneggiamento volontario e involontario	A. Richiamo del docente B. Comunicazione ai genitori, se il danneggiamento è involontario C. Convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico, se il danneggiamento è volontario D. Secondo l'entità del danno, riparazione o risarcimento del danno	Docente (A, B) Docente coordinatore (C) Dirigente scolastico (C, D)
8 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO	1. Durante gli spostamenti interni non sta con il gruppo classe 2. Durante gli spostamenti esterni non sta con il gruppo classe 3. Esce dalla classe senza il permesso del docente 4. Si sposta nell'edificio scolastico senza autorizzazione.	A. Richiamo del docente e/o eventuale nota sul diario B. Comunicazione ai genitori C. Richiamo da parte del Dirigente Scolastico D. Se reiterati (dopo 3 note sul Registro): convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico; esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate, tornei sportivi, viaggi di istruzione). E. Eventuale sospensione e/o attività in favore della comunità scolastica, adottate dal Consiglio di Classe	Docente (A, B) Docente coordinatore (D) Consiglio di classe (E) Dirigente scolastico (C, D, E)
9 USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI (smartphone, tablet, i-pod,	<ul style="list-style-type: none"> • Gli alunni, qualora portino il cellulare a scuola, devono tenerlo spento. • L'uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici, proprio o altrui, in classe, durante la ricreazione o le uscite didattiche, è consentito solo se autorizzato dal docente. 		
	1. Usa impropriamente il cellulare o altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica e/o ricreativa (per la prima volta).	A. Il docente richiama l'alunno e ritira il cellulare/dispositivo elettronico, riconsegnandolo ai genitori nello stesso giorno. B. Nota sul registro elettronico.	Docente (A, B)
	2. Usa in modo reiterato il cellulare/dispositivo	C. Il docente ritira il cellulare/dispositivo elettronico	Docente (C)

<p>smartwatch, videogiochi etc.)</p>	<p>elettronico. 3. Usa impropriamente il cellulare durante l'attività didattica e/o ricreativa per acquisire immagini e/o video.</p>	<p>e lo consegna al Dirigente scolastico. D. Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti, da parte del Dirigente scolastico. E. Sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del Consiglio di Classe.</p>	<p>Consiglio di classe (D, E) Dirigente scolastico (C, D, E)</p>
<p>10 RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY</p>	<p>1. Gli studenti acquisiscono immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche, mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulgano (Mms, "whatsapp", Youtube, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Snapchat ecc., ivi compresa la pubblicazione su siti internet)</p>	<p>A. Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti, da parte del Coordinatore di classe e del Dirigente scolastico. B. Sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del Consiglio di Classe, con obbligo di frequenza. C. Azioni legali ai sensi della Legge sulla Privacy, D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato e integrato dal Regolamento Europeo della Privacy n. 679/2016 (cd. GDPR)</p>	<p>Docente coordinatore (A) Consiglio di classe (B, C) Dirigente scolastico (A, B, C)</p>

Art.4 - Linee Procedurali

4.1 L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è fortemente condizionata **dall'immediatezza e tempestività della reazione**: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il **rapporto causa-effetto** (comportamento irregolare sanzione). Nei casi in cui le mancanze non sono gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti, verrà data informazione ai genitori attraverso il diario o il quaderno degli alunni.

4.2 Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni, o lo svolgimento di attività alternative a vantaggio della comunità scolastica, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, o suo delegato, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma) entro cinque giorni (non festivi o di vacanza), dal momento in cui si ha conoscenza della mancanza disciplinare.

4.3 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica

sono adottati dal **Consiglio di Classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a **quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **Consiglio di Istituto (D.P.R. 249/98)**.

- 4.4** L'Organo collegiale (Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto), quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella **composizione allargata a tutte le componenti**, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
- 4.4-bis** L'organo collegiale **viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni** (esclusi festivi o di vacanza), dall'audizione in contraddittorio. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe, congiuntamente, in presenza di un genitore, o di entrambi, o di altra persona che eserciti la potestà genitoriale. Dell'audizione viene redatto verbale, a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.
- 4.5** Il Capo d'Istituto, nel tempo intercorrente tra la comunicazione di avvio del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale, tra scuola e famiglia. Nel caso in cui, nell'evento rilevante ai fini disciplinari, siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento, come controinteressati.
- 4.6** Qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare si procederà all'archiviazione del procedimento; in tal caso, il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- 4.7** Nella deliberazione della sanzione, sarà specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene notificata alla famiglia dell'alunno dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è **immediatamente esecutivo e verrà inserito nel fascicolo personale dell'alunno**.
- 4.8** **Il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola per periodi non superiori a quindici giorni**, disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, è sempre adottato dal **Consiglio di Classe** (v. art. 328 del D. Lgs. n. 297/94, comma 2) e deve prevedere una modalità di rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.
- 4.9** **Il provvedimento di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** è sempre adottato dal **Consiglio d'Istituto**, e devono concorrere due condizioni:

- A) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- B) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola è bene promuova - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 4.10** Le sanzioni disciplinari di norma, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. Come quest'ultimo, dunque, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado di scuola all'altro. **Si sottolinea che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.**
- 4.10-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 10, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con **l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato** conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 4.10-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al punto 4.3 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (**art. 3 L. 241/1990**); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 4.11** Le **sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili**, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del DM 306/2007. Al fine di non creare

pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che lo hanno visto coinvolto.

4.12 Le note disciplinari, individuali o di classe, avranno un riflesso sul giudizio del comportamento.

Art. 5 - Valutazione del Comportamento

5.1 In sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione terrà conto delle infrazioni commesse dall'alunno e contemplate nel presente Nuovo Regolamento in tema di disciplina.

5.2 In caso di conversione della sanzione disciplinare in attività alternative, in favore della comunità scolastica, il provvedimento non viene cancellato: ciò evidenzia, però, che l'alunno ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il Consiglio di classe terrà conto nel momento della valutazione del comportamento in sede di scrutinio finale.

Art. 6 - Ricorsi contro le sanzioni

6.1 Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come precisato nella nota ministeriale del 31.07.2008, è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di **carattere amministrativo**, si applica dunque la disciplina della L. 241/90 e s.m.i. in tema di:

- avvio del procedimento;
- formalizzazione dell'istruttoria;
- obbligo di conclusione espressa;
- obbligo di motivazione e termine.

6.2 La famiglia dell'alunno sanzionato, **entro quindici giorni** dalla notifica della sanzione disciplinare, avverso la sanzione stessa può presentare ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola che ha compiti di garanzia e mediazione.

6.3 **L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro dieci giorni** dalla presentazione del ricorso. Superati i dieci giorni, la sanzione si ritiene confermata.

6.4 La famiglia dell'alunno sanzionato, a ulteriore tutela dello stesso, può impugnare la sanzione disciplinare, confermata dall'Organo di Garanzia interno alla scuola, presso l'Organo di Garanzia Regionale, che dura in carica due anni scolastici.

6.5 **L'Organo di garanzia regionale**, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa vigente in materia, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e giacente al fascicolo e/o delle memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla scuola coinvolta. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. È di 30 giorni il termine entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora, entro tale termine, l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'USR può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 7 - Organo di Garanzia

- 7.1** È istituito un apposito **Organo di Garanzia**, interno alla scuola, composto dalla Dirigente, o suo delegato, che ne assume la presidenza, dal Presidente del Consiglio di Istituto/Vice Presidente, in qualità di membro supplente, dal genitore rappresentante del Consiglio di Istituto più giovane/altro genitore supplente, che per età anagrafica preceda il più giovane, dal docente rappresentante del Consiglio di Istituto più giovane, che svolge il compito di segretario verbalizzante/altro docente supplente, che per età anagrafica precede il più giovane.
- 7.2** I compiti dell'Organo di garanzia sono:
- decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari del presente regolamento;
 - formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
- 7.3** Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- 7.4** Il Presidente provvede a designare, ad apertura di seduta, il Segretario verbalizzante.
- 7.5** L'Organo di Garanzia è perfetto e potrà assumere le proprie deliberazioni, sin dalla prima seduta, con i soli membri effettivamente partecipanti alla stessa. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza, con voto a scrutinio segreto; non è consentita l'astensione. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. **Per la validità delle determinazioni basta la metà più uno dei voti favorevoli dei membri presenti.**
- 7.5** L'Organo di Garanzia ascolta le parti coinvolte, valuta le prove e le testimonianze acquisite preventivamente, anche in forma riservata; legge gli atti relativi all'irrogazione della sanzione, commisura l'entità della mancanza alla sanzione irrogata, conferma o modifica o invalida la sanzione, giustifica e formalizza le decisioni assunte.
- 7.6** Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente, gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
- 7.8** Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
- 7.9** Il Presidente comunica per iscritto all'interessato, entro tre giorni successivi alla data della deliberazione dell'Organo, l'esito del ricorso.
- 7.10** Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte, con le relative motivazioni, sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
- 7.11** L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 8 - Patto di Corresponsabilità

- 8.1** Per definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra la Scuola e la famiglia, il Dirigente, l'alunno e i genitori sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità educativa.
- 8.2** Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'I.C. "Trepuzzi Polo 1-Polo 2" porrà in essere tutte le iniziative più idonee per l'accoglienza degli alunni in entrata, per l'illustrazione dell'offerta formativa e la presentazione dei regolamenti d'istituto e per la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.
- 8.3** Con la sottoscrizione del Patto, studenti, scuola e famiglia si impegnano a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento d'Istituto in tema di disciplina per tutto il periodo di permanenza dell'alunno nell'Istituto di appartenenza.

Art. 9 – Norme Finali

- Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2024/2025, adottato con delibera n. ... dal Consiglio d'Istituto del ...
- Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed è allegato al PTOF.
- Esso si intende tacitamente confermato negli anni successivi a meno che non intervengano modifiche e/o integrazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza di 2/3 dei componenti o a seguito di disposizioni di legge.